



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE

- VISTO il proprio decreto nr. 8260 del 05/08/2019 concernente la pubblicazione in via definitiva delle Graduatorie ad esaurimento relative al personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, delle scuole secondarie di I e II grado e del personale educativo per il triennio 2019/2022 e il successivo atto di rettifica nr. 8546 del 09.08.2019;
- VISTI i reclami e le segnalazioni pervenute avverso le inclusioni in graduatoria dei candidati, di cui al dispositivo, disposte in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emanati dal TAR LAZIO su ricorsi richiedenti il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, ma già presenti nelle GAE;
- VISTA la nota MIUR nr. 37063 del 13.08.2019 e la nota n. 37882 del 21.08.2019 dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, recanti indicazioni in merito alla gestione dei contenziosi attivati dai beneficiari di sentenze che dispongono il reinserimento o l'inserimento di candidati mai depennati o iscritti nelle graduatorie richiamate, anche con riguardo alla corretta esecuzione delle sentenze stesse;
- ACCERTATO che i docenti di cui al dispositivo non sono mai stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che, pertanto, non rientrano nella fattispecie dei docenti inseriti in precedenza nelle graduatorie e poi depennati, a tutela del cui diritto le sottoindicate sentenze del giudice amministrativo sono state pronunciate;
- RITENUTO di dover riscontrare negativamente, previo annullamento in autotutela di precedenti determinazioni assunte da quest'Ufficio, le richieste di esecuzione da parte dei ricorrenti mai prima inseriti in GAE, posto che essi, se non in possesso dello status espressamente individuato dallo stesso giudice amministrativo di candidati "*cancellati*" dalle GAE, non possono pretendere di essere reinseriti in un graduatoria nella quale non sono mai stati iscritti;
- CONSIDERATO che non può sostenersi che avendo il TAR espressamente disposto, con l'annullamento di atti normativi generali preclusivi del reinserimento in GAE, anche "*l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito*", debba essere senz'altro riconoscersi anche il diritto all'inserimento di quei ricorrenti mai prima inclusi in dette graduatorie, posto che una tale conclusione non è compatibile con quanto motivatamente rilevato dal TAR nelle sentenze comunicate dall'Amministrazione;
- CONSIDERATO peraltro che, erroneamente, è stata inclusa in graduatoria la Sra Manunta Sonia, come da dispositivo, non avendo la suddetta neanche indicato o prodotto alcuna sentenza che riconosce il diritto all'inserimento/reinserimento;
- RITENUTA ammissibile e doverosa, la verifica in sede esecutiva di tutti i presupposti di fatto perché possa essere data completa e corretta esecuzione al giudicato di annullamento, statuito dal giudice amministrativo nei confronti di tutti i ricorrenti e che esorbita dai citati giudicati di l'accoglimento di richieste di inclusione in graduatoria da parte di chi non vi è stato inserito;
- DATO ATTO che occorre procedere, anche ai fini della previsione dell'art. 7 della legge n. 241/90, in autotutela, all'annullamento degli inserimenti disposti illegittimamente in graduatoria, nell'urgenza di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico, incidendo detti inserimenti sul corretto conferimento di contratti a tempo indeterminato da effettuarsi indifferibilmente entro il 31 agosto 2019, e sulla gestione delle supplenze da graduatorie ad esaurimento e dalle



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

graduatorie di istituto; rendendosi così invalidi i conseguenti atti successivamente adottati in sede di conferimento di contratti a tempo indeterminato per l'as. 2019/20 agli aspiranti che devono essere depennati dalle GAE;

CONSIDERATO che si rende necessaria l'adozione dei citati atti in autotutela, per assicurare la presenza in GAE di aspiranti in possesso di legittimi titoli di accesso, ad evitare il pregiudizio di altri aspiranti che legittimamente concorrono al conferimento dei contratti sulla base per le classi di concorso interessate, già reclamanti con preannuncio di contenziosi che vedrebbero l'Amministrazione soccombente;

DECRETA

Art.1) Per le ragioni indicate in premessa, per i rilevati motivi d'urgenza di cui all'art. 7 legge n. 241/90, a parziale annullamento e rettifica dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per il triennio 2019/2022 (decreto nr. 8260 del 05/08/2019 e successivo atto di rettifica nr. 8546 del 09.08.2019) sono depennati i sottoelencati aspiranti per le classi di concorso o tipo posto di fianco a ciascuno indicati :

Nome	Data nascita	GAE RICHIESTA	Estremi sentenza
FODDANU LUCIA	23.7.1975	A066	n. 10907 dep. 13/11/2018
FADDA ANTONIO	19.09.1990	A066	n. 10907 dep. 13/11/2018
ADDIS MICHELA	02.09.1989	B021	n. 10907 dep. 13/11/2018
PINTUS ANDREA	13.07.1981	B017-B003	n. 10907 dep. 13/11/2018
LUIU MARIO	14.03.1984	B015	Nr- 10902 dep. 13/11/2018
LUIU MATTIA	16.03.1988	B017	Nr- 10902 dep. 13/11/2018
DUI ANTONELLO	19.02.1982	B011- B017	Nr- 10902 dep. 13/11/2018
LEDDA LUIGI	27.09.1983	B014	Nr- 10906 dep. 13/11/2018
GINEVRA FRANCESCA	09.09.1976	B016	Nr- 10906 dep. 13/11/2018
ROSU MARIA PAOLA	25.03.1979	A066	Nr-. 10905/18 dep. 13/11/2018
PAOLETTI GIOVANNI	26.12.1985	B012	Nr-. 10905/18 dep. 13/11/2018
FILIA EMANUELA	15.06.1973	B016	Nr- 10914 dep. 13/11/2018
MANUANTA SONIA	03.10.1974	A066	Nr- 5265 dep. 13/09/2018

Art. 2) In applicazione dell'art. 25 comma 5 CCNL scuola del 16 novembre 2007, sono altresì annullati gli atti di individuazione (giusto atto di convocazione nr. 8548 del 9.8.2019) per conferimento di contratti a tempo indeterminato per l'a.s 2019/20, adottati in data 12 agosto 2019, con escussione della citata graduatoria ad esaurimento, nei confronti dei seguenti candidati ;

Nome	Data nascita	Cl conc.	Sede
ADDIS MICHELA	02.09.1989	B021	IPSAR COSTA SMERALDA
PINTUS ANDREA	13.07.1981	B017	IIS PELLEGRINI
LUIU MATTIA	16.03.1988	B017	IIS PELLEGRINI
DUI ANTONELLO	19.02.1982	B011	IIS FERMI OZIERI
LEDDA LUIGI	27.09.1983	B014	IIS DEVILLA
GINEVRA FRANCESCA	09.09.1976	B016	IPSAR SASSARI
PAOLETTI GIOVANNI	26.12.1985	B012	IIS DEVILLA
FILIA EMANUELA	15.06.1973	B016	IIS PES TEMPIO PAUSANIA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Art.3) Analogamente, e sempre ai sensi dell'art. 25 comma 5 CCNL scuola del 16 novembre 2007, i competenti Dirigenti scolastici provvederanno ad adottare atto formale di risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, da notificare agli interessati in uno con il presente provvedimento. Copia dei provvedimenti adottati e delle relate di notifica dovranno essere trasmessi con ogni urgenza all'Ufficio scrivente. In nessun caso dovrà essere consentita la presa di servizio in data 1.9.2019 ai soggetti indicati.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente
Anna Maria Massenti

Al personale interessato per il tramite dei
Dirigenti degli Istituti Scolastici

IPSAR COSTA SMERALDA
IIS PELLEGRINI
IIS FERMI OZIERI
IIS DEVILLA
IPSAR SASSARI
IIS PES TEMPIO PAUSANIA

All'USR SARDEGNA – CAGLAIRI

Alle OO.SS. Comparto Scuola LOROSEDI

Al sito Web e all'Albo SEDE